

# AVV. GIANPIERO D'ALIA

Via XXIV Maggio n. 61 - 98122 - Messina  
Tf./fax 090663091 email: [gianpierodalia@gmail.com](mailto:gianpierodalia@gmail.com)  
pec: [avvgianpierodalia@pec.giuffre.it](mailto:avvgianpierodalia@pec.giuffre.it)

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA -

## *Ricorso*

nell'interesse del Capitano [REDACTED]  
[REDACTED], presso la  
Caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri di Enna (codice fiscale  
[REDACTED] rappresentato e difeso, giusta procura dell'1 giugno  
2020 rilasciata in atto separato, dall'Avv. **Gianpiero D'Alia** del foro di  
Messina (DLAGPR66P22F158B) ([avvgianpierodalia@pec.giuffre.it](mailto:avvgianpierodalia@pec.giuffre.it) – fax.  
090/663091) presso il cui studio in Messina Via XXIV Maggio n. 61 elegge  
domicilio anche digitale

## *contro*

il **MINISTERO DELLA DIFESA – DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE**,  
in persona del legale rappresentante *pro-tempore* (codice fiscale:  
80234710582), domiciliato *ex lege* presso L'Avvocatura Generale dello  
Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12;

## *e nei confronti*

del Capitano [REDACTED]  
[REDACTED] residente in via [REDACTED]  
[REDACTED] Comando Compagnia Carabinieri di Viareggio;

## *per l'annullamento*

del Decreto Dirigenziale M\_D GMIL REG2020 0122166 del 18 marzo 2020,  
comunicato, a seguito di istanza di accesso agli atti del 15.5.2020, con p.e.c.  
del 20.5.2020; della nota M\_D GMIL REG2020 0122507 di comunicazione  
del Decreto Dirigenziale, notificata il 29 aprile 2020, con la quale è stata  
decurtata al ricorrente l'anzianità relativa per un periodo di sette mesi di

## **AVV. GIANPIERO D'ALIA**

Via XXIV Maggio n. 61 - 98122 - Messina  
Tf./fax 090663091 email: [gianpierodalia@gmail.com](mailto:gianpierodalia@gmail.com)  
pec: [avvgianpierodalia@pec.giuffre.it](mailto:avvgianpierodalia@pec.giuffre.it)

licenza straordinaria non retribuita, per gravi e documentati motivi familiari, con il declassamento dal 9° al 37° posto della graduatoria del ruolo di appartenenza; ove occorra, del Compendio della Direzione Generale per il Personale Militare n. M\_D GMIL 0080676 del 12.2.2015, della Circolare della Direzione Generale per il Personale Militare n. M\_D GMIL 1203795 del 15.10.2014, delle disposizioni applicative emanate dal Comando Generale dell'Arma con il "Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi" n. C-14, nella parte in cui escludono il periodo di congedo straordinario ex art. 42, quinto comma, del D.Lgs. n. 151/2001 dal calcolo della anzianità di servizio utile alla progressione di carriera; di ogni altro atto presupposto, connesso o, comunque, consequenziale.

\*\*\*\*\*

### **PREMESSE:**

Il ricorrente, Capitano del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri in servizio permanente effettivo con il ruolo di Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Enna, il 18.7.2017, periodo in cui era comandante effettivo della Compagnia Comando e Servizi del 13° Reggimento Carabinieri F.V.G., ha inoltrato al proprio comando di Corpo richiesta di assentarsi dal servizio fruendo di un congedo per gravi motivi familiari, per un periodo di due anni decorrenti dal 9.10.2017, ai sensi dell'art. 4 della legge 8.3.2000 n. 53 e dell'art. 42, quinto comma, del D.Lgs. n. 151/2001.

Tale istanza era motivata dalle gravi e documentate condizioni di salute del padre, riconosciuto in via definitiva, il 16.12.2015, "*portatore di handicap in situazione di gravità*" (ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della legge n. 104/92) e "*invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e*

## AVV. GIANPIERO D'ALIA

Via XXIV Maggio n. 61 - 98122 - Messina  
Tf./fax 090663091 email: [gianpierodalia@gmail.com](mailto:gianpierodalia@gmail.com)  
pec: [avvgianpierodalia@pec.giuffre.it](mailto:avvgianpierodalia@pec.giuffre.it)

*con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (legge 18/80)"* a seguito di visita della "Commissione medica per l'accertamento dell'handicap" e della "Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità" del Centro Medico legale INPS di Messina.

Il beneficio è stato concesso anticipatamente il 20.7.2017 dal Comandante in S.V. del 13° Reggimento Carabinieri F.V.G., con lettera prot. n. 233/55-1-2013, e, il 16.4.2018, il ricorrente, pur non essendo venute meno le condizioni che avevano dato origine alla concessione della licenza straordinaria, ha chiesto di rientrare in servizio in anticipo il 13.5.2018.

Anche tale istanza è stata accolta con nota prot. n. 233/55-8-2013 del 9.5.2018.

A distanza di due anni dal rientro in servizio, il Ministero della Difesa, con la comunicazione notificata il 29 aprile 2020, ha informato l'istante, che ha una anzianità di grado assoluta decorrente dal 1° settembre 2013 ed era collocato al 9° posto su 50 della graduatoria di anzianità "relativa" del predetto ruolo, dell'adozione del Decreto Dirigenziale impugnato in forza del quale *"ai sensi di quanto previsto dagli articoli 858, comma 1, lett. d) e 859 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, **subisce in ruolo una detrazione di anzianità pari a 28 (ventotto) posti, andandosi a collocare in ruolo dopo il pari grado*** [REDACTED] *e mantenendo l'anzianità di grado assoluta 1° settembre 2013"*.

Tuttavia, l'Amministrazione non ha notificato all'istante il Decreto Dirigenziale oggetto di comunicazione e, pertanto, il ricorrente ha formulato istanza di accesso agli atti, il 15.5.2020, cui ha dato riscontro il

## **AVV. GIANPIERO D'ALIA**

Via XXIV Maggio n. 61 - 98122 - Messina  
Tf./fax 090663091 email: [gianpierodalia@gmail.com](mailto:gianpierodalia@gmail.com)  
pec: [avvgianpierodalia@pec.giuffre.it](mailto:avvgianpierodalia@pec.giuffre.it)

Ministero, con p.e.c. del 20.5.2020, inviando copia del provvedimento impugnato.

Tali provvedimenti non sono stati preceduti da alcuna comunicazione di avvio del procedimento che consentisse all'interessato il prescritto contraddittorio procedimentale.

Nel caso in esame, la partecipazione al procedimento dell'interessato sarebbe stata indispensabile all'Amministrazione per non adottare il provvedimento lesivo della posizione in ruolo del ricorrente, oltre che per garantire all'istante l'esercizio della facoltà di riscatto prevista dal comma 2, ultimo cpv., dell'art. 4 della legge 8.3.2000 n. 53.

La decisione avversata produce, infatti, effetti negativi irreversibili per la progressione di carriera del ricorrente.

Al riguardo, mette conto evidenziare che, a seguito della entrata in vigore dei D.Lgs. nn. 94 e 95/2017 e del successivo D.Lgs. n. 172/2019, che hanno introdotto una sostanziale revisione dei ruoli delle Forze Armate e di Polizia, il ricorrente, che avanzerà al grado di maggiore con decorrenza 1 settembre 2020, in ragione della anzianità di sette anni maturata nel grado di capitano, ai sensi dell'art. 2211-*bis*, primo comma, e dell'art. 2247-*quinquies*, commi 1, 3 e 3-*bis* del Codice dell'Ordinamento Militare, sarà fortemente penalizzato ai fini della promozione a tenente colonnello, e delle successive progressioni di carriera, dall'illegittimo declassamento nella graduatoria di anzianità relativa operato dai provvedimenti impugnati.

In forza delle nuove disposizioni sopra richiamate, infatti, il passaggio di grado non avverrà più per "anzianità" ma "a scelta" e, pertanto, la migliore collocazione nella graduatoria in esame sarà decisiva, tra l'altro, anche ai

## **AVV. GIANPIERO D'ALIA**

Via XXIV Maggio n. 61 - 98122 - Messina  
Tf./fax 090663091 email: [gianpierodalia@gmail.com](mailto:gianpierodalia@gmail.com)  
pec: [avvgianpierodalia@pec.giuffre.it](mailto:avvgianpierodalia@pec.giuffre.it)

fini della promozione e ciò sia con riguardo alla valutazione di merito dei candidati (diversa in ragione della c.d. anzianità relativa) che con riguardo alla disponibilità di posti in organico (variabili in ragione della progressiva riduzione delle dotazioni organiche previste dalla nuova normativa).

Pertanto, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e meritano di essere annullati per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

#### **I.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990.**

##### ***Eccesso di potere. Difetto assoluto di motivazione.***

Come è noto, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge sul procedimento amministrativo l'Amministrazione deve sempre comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti destinatari dei suoi effetti diretti, salvo che *“non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento”*.

Tale disposizione si applica anche al procedimento in esame che ha a oggetto l'adozione di un *“atto di secondo grado”* peggiorativo della posizione giuridica e professionale del ricorrente.

Pertanto, il particolare regime giuridico cui sono sottoposti gli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia non esime l'Amministrazione, che pur gode di un più ampio potere discrezionale, dal rispetto dei principi e delle regole che garantiscono il contraddittorio procedimentale.

Nel caso in esame, i provvedimenti impugnati incidono profondamente sullo stato giuridico dell'istante e non presuppongono ragioni di celerità e urgenza tali da escludere l'applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 cit..

## **AVV. GIANPIERO D'ALIA**

Via XXIV Maggio n. 61 - 98122 - Messina  
Tf./fax 090663091 email: [gianpierodalia@gmail.com](mailto:gianpierodalia@gmail.com)  
pec: [avvgianpierodalia@pec.giuffre.it](mailto:avvgianpierodalia@pec.giuffre.it)

Peraltro, la disciplina specifica del Codice dell'Ordinamento Militare non esonera l'Amministrazione dall'assolvimento dell'obbligo di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento in esame, ove si consideri che tale esonero è espressamente previsto solo per la procedura di avanzamento di carriera ai sensi dell'art. 1030 del D.Lgs. n. 66/2010 cit. e non anche per i procedimenti relativi alla determinazione dell'anzianità "assoluta" e "relativa" di cui agli artt. 854 e seguenti del C.O.M. cit..

E ciò non solo perché non è ravvisabile alcuna motivazione specifica al riguardo ma anche perché sono stati adottati a distanza di un lungo lasso di tempo dal rientro in servizio del ricorrente.

A ciò si aggiunga che la partecipazione dell'interessato al procedimento di detrazione della anzianità di servizio nel ruolo, avrebbe di sicuro indotto il Ministero ad apprezzare in maniera diversa la disciplina applicabile al periodo di licenza straordinaria richiesto, illegittimamente decurtato dall'anzianità di servizio utile alle successive promozioni.

Da qui la illegittimità dei provvedimenti impugnati che meritano, pertanto, di essere annullati.

**II.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 858 e 859 del D.Lgs. n. 66/2010. Difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere sotto il profilo della irragionevolezza, della illogicità, del travisamento e della erronea valutazione dei fatti, della ingiustizia manifesta e dello sviamento dalla causa tipica.**

Il ricorrente ha usufruito di un periodo di sette mesi di licenza straordinaria non retribuita per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 4

## **AVV. GIANPIERO D'ALIA**

Via XXIV Maggio n. 61 - 98122 - Messina  
Tf./fax 090663091 email: [gianpierodalia@gmail.com](mailto:gianpierodalia@gmail.com)  
pec: [avvgianpierodalia@pec.giuffre.it](mailto:avvgianpierodalia@pec.giuffre.it)

della legge n. 53/2000 e dell'art. 42, quinto comma, del D.Lgs. n. 151/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Tale periodo di licenza gli è stato illegittimamente detratto dalla anzianità "relativa" nel ruolo con la retrocessione dal 9° al 37° posto della graduatoria di appartenenza.

E' noto che, ai sensi dell'art. 857 del D.Lgs. n. 66/2010, *"L'anzianità relativa è l'ordine di precedenza del militare fra i pari grado dello stesso ruolo."* e che *"L'anzianità relativa è determinata dalle graduatorie di merito, compilate al termine del concorso di ammissione in ruolo, o al termine del corso di formazione iniziale, o negli avanzamenti a scelta, quando espressamente stabilito."*

Una siffatta decurtazione di anzianità, che come si è già detto determina un grave pregiudizio del ricorrente sia per l'alterazione dell'ordine di precedenza che per le future progressioni di carriera - profondamente riformate dalla disciplina sopra richiamata -, è illegittima per evidente contrasto con l'art. 858 del D.Lgs. n. 66/2010 come novellato dall'art. 1, primo comma, lett. f) del D.Lgs. n. 94 del 29.5.2017.

Infatti, la disposizione citata ha introdotto all'art. 858 il comma 3-ter ove si legge che *"I periodi di congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computati nell'anzianità richiesta ai fini della progressione di carriera."*

Tale disposizione ha profondamente innovato il sistema garantendo al personale delle Forze Armate, in considerazione della riforma organica del sistema di organizzazione e di progressione di carriera, di non subire

## AVV. GIANPIERO D'ALIA

Via XXIV Maggio n. 61 - 98122 - Messina  
Tf./fax 090663091 email: [gianpierodalia@gmail.com](mailto:gianpierodalia@gmail.com)  
pec: [avvgianpierodalia@pec.giuffre.it](mailto:avvgianpierodalia@pec.giuffre.it)

penalizzazioni dell'anzianità di servizio in ragione delle licenze straordinarie ottenute anche per gravi motivi familiari.

La disposizione sopra citata è speculare a quella introdotta dall'art. 1, comma 16, del D.Lgs. n. 95/2017, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, secondo il quale *"I periodi di congedo straordinario concessi a decorrere dal 1 gennaio 2017 al personale di cui al presente decreto ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computabili nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera."*

Ne deriva che l'Amministrazione non poteva decurtare l'anzianità relativa del ricorrente sol perché quest'ultimo ha usufruito di una licenza straordinaria non retribuita per gravi e documentati motivi di famiglia dovuta alla inderogabile necessità di assistere il padre.

A ciò si aggiunga che l'art. 858, primo comma, del D.Lgs. n. 66/2010 cit. prevede la detrazione di anzianità solo nei casi di *"a) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese; b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese; c) sospensione disciplinare dall'impiego; d) **aspettativa per motivi privati.**"*

Non rientra, pertanto, nel novero delle cause di detrazione dell'anzianità il congedo straordinario per gravi e documentati motivi familiari che, infatti, è fattispecie sideralmente diversa da quella della aspettativa per motivi privati.

## **AVV. GIANPIERO D'ALIA**

Via XXIV Maggio n. 61 - 98122 - Messina  
Tf./fax 090663091 email: [gianpierodalia@gmail.com](mailto:gianpierodalia@gmail.com)  
pec: [avvgianpierodalia@pec.giuffre.it](mailto:avvgianpierodalia@pec.giuffre.it)

E, in tale logica, il legislatore è intervenuto con la introduzione del comma 3-ter per chiarire che il periodo di licenza straordinaria usufruito dal convenuto deve essere computato ai fini della anzianità di servizio funzionale all'avanzamento di carriera.

E, successivamente, ha perfino abrogato l'art. 859 del D.Lgs. n. 66/2010 cit., richiamato nel provvedimento impugnato, con l'art. 2, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173, che, come è noto, disciplinava gli effetti della detrazione di anzianità con la *“perdita di un determinato numero di posti nel ruolo”* che era *“commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dall'ufficiale”*, illegittimamente applicata al ricorrente.

Non è dato di comprendere, pertanto, quali disposizioni abbia applicato l'Amministrazione intimata, attesa la espressa abrogazione dell'art. 859 del D.Lgs. n. 66/2010, in materia di decurtazione della anzianità relativa, e la novella all'art. 858 D.lgs. n. 66/2010 cit., che ha espressamente chiarito la non applicazione della decurtazione di anzianità per la licenza straordinaria concessa all'istante.

Anche per queste ragioni i provvedimenti impugnati sono illegittimi e meritano di essere annullati.

**III.- Violazione e falsa applicazione dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 e dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000. *Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto assoluto di motivazione.***

Il ricorrente, *“figlio di persona con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”*,

## **AVV. GIANPIERO D'ALIA**

Via XXIV Maggio n. 61 - 98122 - Messina  
Tf./fax 090663091 email: [gianpierodalia@gmail.com](mailto:gianpierodalia@gmail.com)  
pec: [avvgianpierodalia@pec.giuffre.it](mailto:avvgianpierodalia@pec.giuffre.it)

ha usufruito, ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 151/2001, del congedo di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000.

Tale ultima disposizione garantisce il diritto del lavoratore pubblico e privato a un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, al verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001 cit.

In tale caso, il lavoratore, ottenuto il beneficio (che, nella fattispecie in esame di un ufficiale appartenente all'Arma dei Carabinieri, a differenza di altri rapporti di lavoro pubblico, è computato nella anzianità di servizio utile alla progressione di carriera), *“può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei contributi, calcolati secondo la prosecuzione volontaria”*.

Pertanto, l'Amministrazione, in ogni caso, prima di avviare il procedimento di detrazione della anzianità relativa, avrebbe dovuto invitare l'istante a esercitare o meno il diritto di riscatto e ciò anche allo scopo di valutare compiutamente la posizione del ricorrente prima della adozione dell'illegittimo provvedimento di declassamento nella graduatoria di anzianità relativa.

Anche sotto questo profilo i provvedimenti impugnati sono illegittimi e meritano di essere annullati.

### **P.Q.M.**

Voglia l'On.le Tribunale Amministrativo adito annullare i provvedimenti impugnati meglio specificati in epigrafe.

Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.

Con riserva di dedurre ulteriormente in corso di giudizio e, ove occorra, di proporre motivi aggiunti.

## **AVV. GIANPIERO D'ALIA**

**Via XXIV Maggio n. 61 - 98122 - Messina**  
**Tf./fax 090663091 email: [gianpierodalia@gmail.com](mailto:gianpierodalia@gmail.com)**  
**pec: [avvgianpierodalia@pec.giuffre.it](mailto:avvgianpierodalia@pec.giuffre.it)**

Ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 6-*bis*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»), si dichiara che si tratta di controversia in materia di pubblico impiego. Il contributo unificato, già versato, dovrà, pertanto, applicarsi nella misura ridotta della metà per un importo pari a Euro 325,00 (trecentoventicinque/00).

Messina, 1 giugno 2020

***(Avv. Gianpiero D'Alia)***

Io sottoscritto avv. Gianpiero D'Alia del foro di Messina, ai sensi dell'art.8, comma 2, D.P.C.M. 16 febbraio 2016 n.40, e dell'art.22, comma 2, del D.lgs. 7 marzo 2005 n.72, attesto che la presente copia informatica è conforme all'originale in formato analogico del corrispondente atto da cui è estratta.  
Firmato digitalmente dall'avv. Gianpiero D'Alia

## PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto Capitano [REDACTED], e [REDACTED], presso la Caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri (codice fiscale [REDACTED]), delego a rappresentarmi e difendermi l'Avvocato Gianpiero D'Alia del foro di Messina, (C.F.: **DLAGPR66P22F158B**, fax: **090663091**, pec: [avvgianpierodalia@pec.giuffre.it](mailto:avvgianpierodalia@pec.giuffre.it)), con studio in Messina Via XXIV Maggio n. 61, per la proposizione del ricorso al T.A.R. Lazio – Roma, contro il MINISTERO DELLA DIFESA – DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE, e nei confronti del Capitano [REDACTED],

[REDACTED], Comando Compagnia Carabinieri di Viareggio, per l'annullamento del Decreto Dirigenziale M\_D GMIL REG2020 0122166 del 18 marzo 2020, comunicato, a seguito di istanza di accesso agli atti del 15.5.2020, con p.e.c. del 20.5.2020; della nota M\_D GMIL REG2020 0122507 di comunicazione del Decreto Dirigenziale, notificata il 29 aprile 2020, di ogni altro atto presupposto, connesso o, comunque conseguenziale, conferendo all'indicato difensore ogni più ampia facoltà prevista dalla legge, con promessa di rato e valido.

Dichiaro di essere stato reso edotto circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del procedimento.

Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.

Dichiaro, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente conferisco incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, di essere stato informato che i dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento anche da parte di dipendenti e collaboratori del difensore.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, del D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Messina, 1 giugno 2020.

Firma

È autentica  
Avv. Gianpiero D'Alia

*Gianpiero D'Alia*



Io sottoscritto avv. Gianpiero D'Alia del foro di Messina, ai sensi dell'art.8, comma 2, D.P.C.M. 16 febbraio 2016 n.40, e dell'art.22, comma 2, del D.lgs. 7 marzo 2005 n.72, attesto che la presente copia informatica è conforme all'originale in formato analogico del corrispondente atto da cui è estratta.

Firmato digitalmente dall'avv. Gianpiero D'Alia

## ATTESTAZIONE DI **CONFORMITA'**

Il sottoscritto avv. Alessia Giorgianni del Foro di Messina (1646) **ai sensi dell'art. 136, comma 2 ter, c.p.a. e ai sensi dell'art. 23 bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82**

Attesta

che, la copia informatica del ricorso proposto da [REDACTED] contro il Ministero della Difesa ed altri, qui allegata, originariamente proposto **dall'avvocato** Gianpiero **D'Alia**, è conforme alla copia informatica della stessa presente nel fascicolo informatico rubricato al n.4180 del 2020 del Tribunale Amministrativo Regionale di Roma in seguito riassunto **dall'avvocato** Giorgianni dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo. Attesto altresì che la procura alle liti è atto conforme sia alla copia digitale in possesso del difensore che a quella informatica della stessa presente nel fascicolo informatico rubricato al n.4180 del 2020 Tribunale Amministrativo Regionale di Roma.

Messina, 11.4.2026

*Avv Alessia Giorgianni*